

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LEGACOOP EMILIA OVEST PER IL DEPOSITO DEL FONDO DOCUMENTARIO "ARCHIVIO STORICO LEGACOOP REGGIO EMILIA" NEL POLO ARCHIVISTICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Tra LEGACOOP EMILIA OVEST, di seguito denominata Legacoop, con sede in via Meuccio Ruini 74, 42124 Reggio Emilia, nella persona del Presidente Andrea Volta,

il COMUNE DI REGGIO EMILIA, di seguito denominato Comune, con sede in piazza Prampolini 1, e per esso il Dirigente del Servizio servizi culturali, Giordano Gasparini,

E

ISTORECO, con sede a Reggio Emilia in via Dante Alighieri 11, quale gestore del Polo archivistico, rappresentato dalla Presidente, Simonetta Gilioli

si conviene:

Art. 1 – OGGETTO

1.1 Legacoop si impegna a consegnare in deposito al Comune, e per esso a Istoreco ai sensi della determinazione dirigenziale RUD 522 del 23/6/2016, l'universalità di beni mobili costituenti l'Archivio storico di sua proprietà il cui contenuto, qualitativo e quantitativo, è illustrato nell'Inventario generale sommario già depositato in precedenza nel Polo archivistico comunale.

1.2 Legacoop, in quanto proprietaria, potrà fruire del materiale consegnato e selezionato, in qualsiasi momento con semplice richiesta, con riferimento all'inventario di cui sopra e nelle forme e modi convenuti.

1.3 In ogni caso l'universalità di beni mobili denominata "Archivio storico Legacoop Reggio Emilia" deve ritenersi passibile di successive integrazioni e conferimenti successivi concordati fra le parti.

Art. 2 – CONSEGNA DEL FONDO

Il presente contratto perfeziona la donazione avvenuta alla fine degli anni '90 e attesta la conclusione del lavoro di ordinamento e classificazione, eseguito da Istoreco, del materiale documentale al fine di renderne accessibile la consultazione.

Art. 3 – DEPOSITO E CONSERVAZIONE

3.1 L'archivio storico di Legacoop, depositato nel Polo archivistico con sede presso le scuderie Castelnovo dei Chiostri di San Domenico, via Dante n. 11 - Reggio Emilia, verrà conservato in locali e su arredi idonei al suo corretto mantenimento e alla sua tutela.

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il presente contratto scadrà il 31 dicembre 2016 e potrà essere rinnovato annualmente.

4.2 Si intende comunque salva la facoltà di ognuna delle parti di interrompere la validità del presente contratto manifestando la propria volontà in tal senso mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento all'altro contraente. A far data da quella risultante dall'avviso di ricevimento viene calcolato un preavviso di mesi 6 (sei) oltre il

quale la parte che recede provvederà alla restituzione/ritiro del fondo archivistico assumendosi interamente le spese conseguenti.

Art. 5 – SPESE

Legacoop si impegna a rimborsare al Comune, e per esso a Istoreco (come previsto dall'art. 8, comma b della convenzione approvata con determinazione dirigenziale RUD 522 del 23/6/2016), le spese necessarie, connesse alla gestione ed alla corretta conservazione dei materiali, nella misura di euro 1.000 (mille) onnicomprensive per anno. Tale cifra sarà rideterminata, d'intesa tra le parti, ogni cinque anni. Istoreco richiederà annualmente a Legacoop tale rimborso mediante presentazione di notula di richiesta.

Art. 6 – SCOPI ED USI CONSENTITI

6.1 La conservazione dell'archivio storico di Legacoop consentirà al Comune di proseguire nella realizzazione del progetto "Polo archivistico", finalizzato alla costituzione della 'memoria della città' mediante la raccolta di fondi ed archivi che ne testimonino la storia e quella della sua comunità, permettendone una adeguata conservazione nonché l'accesso da parte di ricercatori e singoli cittadini interessati a fini di consultazione e studio.

6.2 I documenti facenti parte dell'archivio storico di Legacoop devono essere messi a disposizione del pubblico per la consultazione secondo un'organizzazione che consenta:

- accesso libero e gratuito del pubblico ai materiali, fatta esclusione per eventuali:
 - a) carte riservate secondo i termini di legge (articoli 21 e 22 del DPR 30 settembre 1963, n. 1409), la cui consultabilità è regolata dalle norme contenute nel DPR 30 dicembre 1975, n. 854 e dalla procedura prescritta dal DM 2 febbraio 1993, n. 284;
 - b) carte riservate dalla volontà dei proprietari – che la comunicano per iscritto al momento del deposito – che potranno essere visionate solo su specifica autorizzazione del Funzionario responsabile acquisito il parere vincolante della proprietà e sulla scorta delle norme deontologiche contenute nel Provvedimento 14 marzo 2001 n. 8/P/2001 del Garante per la protezione dei dati personali – pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2001;
- consultazione assistita garantita da personale qualificato sia per la messa a disposizione dei documenti, che per la progettazione di percorsi di ricerca all'interno dell'archivio per consentire l'esplorazione dei diversi fondi documentari; la riproduzione a pagamento, secondo un listino di costi definito, del materiale;
- la valorizzazione dei materiali depositati secondo un progetto di attività culturali concordate fra le parti.

Art. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

7.1 Il Comune, e per esso Istoreco, che per tale ragione interviene nel presente atto, è tenuto a custodire il materiale dell'archivio storico di Legacoop secondo le norme e le consuetudini della scienza archivistica e con la diligenza del buon padre di famiglia. In particolare il Comune, e per esso Istoreco, si impegna a:

- a) conservare il materiale senza smembrarlo o risistemarlo senza specifica autorizzazione di Legacoop;
- b) concordare con un incaricato di Legacoop ogni operazione da eseguire sull'archivio;
- c) stipulare adeguata polizza assicurativa contro incendi e furti relativamente al fondo oggetto del presente disciplinare di comodato.

7.2 Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, sono a carico del Comune, e per esso di Istoreco, le spese per la realizzazione di quanto necessario alla fruizione pubblica dell'archivio storico di Legacoop per gli usi consentiti di cui all'art. 6.

Art. 8 – SPESE DI CONTRATTO

Le eventuali spese del presente contratto e tutte quelle accessorie sono a carico del depositante.

Art. 9 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti contraenti in relazione e/o in conseguenza del presente contratto/convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

Art. 10 – RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente contratto/convenzione, si fa rinvio agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

p. Legacoop Emilia Ovest
Andrea Volta

.....

p. Comune di Reggio Emilia
Giordano Gasparini

.....

p. Istoreco – Polo archivistico del Comune di Reggio Emilia
Simonetta Gilioli

.....